

Regolamento della CIIM
(approvato dall'U.P. dell'UMI. il 17-V-1975
e dalla C.S. dell'U.M.I. il 6-VII-1975)

[BUMI, s. IV – Vol. XII.2, 1976, p. 214]

Art. 1

A continuazione dell'opera fin qui svolta dalla Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica (CIIM) è istituita, in seno all'UMI, una Commissione permanente, denominata ancora «Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica» (CIIM) avente come fine quello di esaminare i problemi riguardanti l'insegnamento matematico in Italia, a tutti i livelli, avuto anche riguardo agli studi e alle esperienze fatte in altri Paesi, e proporre le soluzioni agli Organi competenti.

Art. 2

La CIIM è costituita di 7 Membri, dei quali 6 designati dalla Commissione Scientifica dell'UMI, tra gli esperti nei campi dell'insegnamento della matematica; il settimo, quale Membro di diritto, è il Presidente nazionale della Mathesis.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e il Comitato Nazionale per la Matematica del CNR designano, ciascuno, un esperto in qualità di osservatore alle adunanze della CIIM.

Art. 3

I 6 Membri designati dalla C.S. dell'UMI restano in carica tre anni.

La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente e un Segretario.

A colmare le vacanze che venissero a verificarsi tra i 6 Membri designati dalla C.S. dell'UMI provvede la stessa C.S. dell'UMI e fino al termine del mandato dell'intera Commissione.

Art. 4

Al finanziamento necessario allo svolgimento delle attività della CIIM concorre l'UMI nei limiti degli stanziamenti previsti dal suo bilancio preventivo.

La CIIM redigerà ogni anno un rendiconto dell'attività svolta e delle spese fatte e un preventivo scientifico finanziario per l'anno seguente, da presentare all'Ufficio di Presidenza dell'UMI e da inserire nei bilanci dell'UMI.

Disposizioni transitorie

La Commissione entra in funzione il 1° ottobre 1975; i Membri designati rimarranno in carica fino al 31 dicembre 1978.